

Attualità

Il rischio “anarchia” di un ordinamento plurilegislativo ancora in fieri (Parte I)

di Carlo Ballotta

Continua dopo il primo “tragico” articolo intitolato “*Piccole incoerenze nel nuovo assetto della polizia mortuaria*” il mio indomito peregrinare nelle gore e nelle fore infestate da mostruosità procedurali di quel girone dantesco che è divenuto il sistema funerario italiano dopo la babele delle leggi regionali.

Premessa

Sembra particolarmente importante la questione dei rapporti tra il D.P.R. 285/1990 e le varie leggi regionali.

È abbastanza trasparente come l’indirizzo seguito dalle regioni sia la sovrapposizione integrativa o implicitamente abrogativa: ovvero le norme regionali ‘sostituiscono’ il D.P.R. 285/1990 e quest’ultimo, eventualmente, si pone in posizione residuale per la casistica non regolata dalle norme regionali.

Non si interviene – intenzionalmente – con considerazioni se tale ‘intervento legislativo’ abbia fondamento giuridico o meno (questione, per altro, non affrontabile in modo netto ma tenendo conto della complessità e dell’articolazione che discende da una materia per sua stessa natura fortemente ‘trasversale’ per quanto riguarda le compiti e ruoli), ma ci limiteremo (non senza qualche sforzo) a constatare la ‘strategia normativa’ che traspare dai provvedimenti regionali.

Emilia Romagna: Legge Regionale n. 19 del 29 luglio 2004 e trasporti internazionali verso l'estero: a chi compete la verifica sul regolare confezionamento del feretro?

Le norme di riferimento su cui si incardina questo nostro breve studio sono:

- Regio Decreto n. 1379 del 1° luglio 1937 (*approvazione della Convenzione Internazionale di Berlino*);
- Artt. 16 comma 2 ⁽¹⁾, 25 ⁽²⁾, 27 ⁽³⁾, 29 ⁽⁴⁾, 30 ⁽⁵⁾, 32 ⁽⁶⁾ e 48 ⁽⁷⁾ del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990;

⁽¹⁾ Vigilanza e controllo sui trasporti funebri da parte dell’AUSL.

⁽²⁾ Precauzioni in caso di decesso per morbo infettivo-diffusivo.

⁽³⁾ Trasporti da o verso Stati aderenti alla Convenzione di Berlino.

⁽⁴⁾ Estradizione di feretri verso Paesi non aderenti alla convenzione di Berlino.

⁽⁵⁾ Requisiti tecnici dei feretri per trasporti verso l’Esterno fuori dei casi contemplati dalla Convenzione di Berlino.

– Paragrafo 8.2 ⁽⁸⁾ della Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24 Giugno 1993.

Per meglio enucleare il problema fulcro di questo saggio è quanto mai opportuno un confronto *a rime parallele* tra le diverse filosofie, in materia di trasporti funebri internazionali, che sottendono le due più avveniristiche leggi regionali in materia di servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, ovvero la Legge Regionale n. 22 del 18 novembre 2006 varata dalla Lombardia e la Legge Regionale n. 19 del 29 luglio 2004 approvata dall’assemblea legislativa dell’Emilia Romagna.

Il comma 3 dell’art. 6 nell’innovativa Legge regionale n. 22/03 di cui si è dotata la regione Lombardia opera una precisa distinzione tra i trasporti funebri internazionali e quelli che invece si consumano all’interno del territorio regionale: per i primi la vigilanza spetta all’autorità sanitaria, nel rispetto della normativa vigente, statale (D.P.R. 285/90) ed internazionale (Convenzione di Berlino) ⁽⁹⁾ per i secondi, invece, è l’addetto al trasporto ad attestare, tramite apposito modulo, il corretto confezionamento del feretro in relazione alla distanza da percorrere durante il trasferimento e alla sua destinazione ultima.

Per i trasporti fuori Regione, quindi, valgono le norme statali esistenti, chiarite dalla circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993.

La prevalenza della normativa nazionale è sempre applicabile quando si abbiano rapporti extraterritoriali (alla Regione Lombardia).

⁽⁶⁾ Trattamento antiputrefattivo per trasporti di lunga durata o nei mesi più caldi.

⁽⁷⁾ Competenza esclusiva del personale sanitario o tecnico, se agisce su delega, per la siringazione cavitaria di cui all’art. 32 D.P.R. 285/90.

⁽⁸⁾ Adempimenti per l’espatrio di cadavere di cui all’art. 29 D.P.R. 285/90.

⁽⁹⁾ L’Italia non aderisce all’accordo di Strasburgo.

Rispetto agli altri trasporti funebri (artt. 23 e seguenti D.P.R. 285/90) che si svolgono interamente nel comune o siano diretti verso altri comuni, ma sempre nell'ambito dello Stato Italiano, la procedura per l'autorizzazione ai trasporti verso l'estero presenta una tempistica invertita, in forza della quale il controllo sulla rispondenza della bara alle prescrizioni costruttive di cui all'art. 30 D.P.R. 285/90, oppure dettate dalla Convenzione di Berlino (art. 4)⁽¹⁰⁾, deve esser esercitato non solo prima del rilascio del passaporto mortuario (o del titolo di viaggio), ma anche prima di inoltrare formale richiesta alle autorità italiane, poiché la dichiarazione ufficiale sull'avvenuta osservanza di tutte le disposizioni tecniche sulla regolare chiusura e composizione del feretro costituiscono uno dei titoli necessari per inoltrare la domanda stessa di trasporto funebre.

La dottrina ritiene che l'AUSL non possa "abdicare" da questo dovere, poiché la Legge (Circ. Min. Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, artt. 16 e 48 D.P.R. 285/90, art. 49 D.P.R. 445/90) individua nella sola Autorità Sanitaria il soggetto istituzionale deputato all'assolvimento di queste incombenze.

Il mantenimento esplicito dell'ispezione sanitaria per la partenza dei trasporti funebri internazionali salva la legge lombarda⁽¹¹⁾ dal più rilevante dei possibili appunti di incostituzionalità (cioè se una Regione possa intervenire o meno in materia oggetto di accordi internazionali recepiti dal Governo italiano).

La regione Lombardia si era già espressa diversi anni prima nell'organizzazione della polizia mortuaria, intesa come l'insieme delle attività di autorizzazione, supervisione e vigilanza sull'attività funebre con nota del 27 ottobre 1993 – Applicazione della circolare n. 24/93 del Ministero della Sanità in cui si sollecitava una razionale suddivisione dei compiti tra le diverse autorità pubbliche. Si cita testualmente uno stralcio di questo atto:

"Fatta salva la competenza del Servizio Igiene Pubblica, Ambientale, Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro in materia di polizia mortuaria ivi compresa la sorveglianza di carattere generale sul trasporto funebre di cui all'art. 16 del D.P.R. 285/90, nonché

⁽¹⁰⁾ L'uso obbligatorio della reggetta risulta anacronistico, ben più efficace, infatti, per neutralizzare la sovrappressione dei gas putrefattivi sarebbe la valvola depuratrice ex art. 77 comma 3 D.P.R. 285/90, ma l'Accordo di Berlino sconta un inevitabile ritardo tecnologico essendo stato stipulato negli anni '30, senza aver mai subito revisione alcuna. E la Legge, sin quando c'è... va pur sempre rispettata.

⁽¹¹⁾ Anche la regione Piemonte che è intervenuta sull'assetto della polizia mortuaria con deliberazioni della Giunta Regionale 5 agosto 2002 e 24 febbraio 2003 rispetta questo limite e le AUSL non sono più coinvolte direttamente nelle certificazioni di conformità del feretro di cui agli artt. 18, 25 e 30 del D.P.R. 285/90, previste al punto 9.7 della Circolare del Ministero della Sanità 24/6/1993, n. 24, ad esclusione di quelle previste per trasporti internazionali, che permangono. Stesso dicasi per la Regione Liguria in forza della Deliberazione Giunta Regionale 14 marzo 2006 n. 225.

nebre di cui all'art. 16 del D.P.R. 285/90, nonché gli specifici compiti in tale ambito in cadaveri portatori di radioattività (art. 8) di prodotti abortivi e feti (art. 7) di salme dirette all'estero (art. 29) si ritiene pertanto che i restanti atti di verifica della regolarità dei feretri non richiedano di norma alcuna certificazione né che debbano essere necessariamente effettuati da personale dipendente dell'USSL è ciò anche in relazione ad una pur razionale suddivisione dei compiti e ad un corretto impiego di risorse tra le diverse Amministrazioni Pubbliche coinvolte nell'azione di Polizia Mortuaria."

Allo stato attuale della legislazione nazionale, in base all'art. 16 comma 2 del D.P.R. 285/90 è l'ASL a vigilare e controllare il servizio di trasporto⁽¹²⁾ di salme e cadaveri.

Il controllo è obbligatorio nel caso di trasporto all'estero (artt. 27, 28, 29 D.P.R. 285/90), dall'estero o per morti di malattia infettivo-diffusiva⁽¹³⁾.

Nelle altre evenienze la sorveglianza viene regolata diversamente da Regione a Regione (talune hanno uno specifico tariffario) o da Comune a Comune (in base a quanto stabilito in via generale dal regolamento di polizia mortuaria comunale o dall'ordinanza del Sindaco che regola i trasporti funebri, di cui all'art. 22 del D.P.R. 285/90) e può essere garantita anche non in forma continuativa, bensì "random" ossia a campione scelto casualmente.

L'Emilia Romagna, invece, affronta il tema dei trasporti funebri in modo più "estremo" e di forte cesura con il dettato del D.P.R. 285/90, l'art. 10 comma 9 della legge n. 19/04 e la determina del responsabile del Servizio di sanità Pubblica 6 ottobre 2004 n. 13871, in attuazione dello stesso articolo, affidano all'impresa che effettua il trasporto, e non più all'AUSL, la responsabilità di redigere un documento sostitutivo del certificato di cui all'art. 29 comma 1 lettera b) del D.P.R. 285/90 attraverso un'attestazione di garanzia.

Certo, in materia di gestione sanitaria è competente la Regione che, per norma di legge, decide come strutturare il servizio.

Questo principio di autonomia vale anche in materia di polizia mortuaria, per effetto di una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 174 del 1991, la Consulta, infatti, ha ritenuto eccedesse dai poteri dello Stato Centrale l'indicazione puntuale nel regolamento di po-

⁽¹²⁾ Emilia Romagna e Lombardia hanno trasferito questa responsabilità in capo al comune che si avvale del supporto tecnico dell'AUSL solo per problematiche igienico-sanitarie.

⁽¹³⁾ Per gli infetti deve esser prodotta una certificazione in cui di dimostri di aver rispettato le prescrizioni di cui all'art. 25 D.P.R. 285/90. In Lombardia solo in caso di estradizione del feretro il necroscopo è tenuto a rilasciare apposita certificazione ai sensi del paragrafo 3 Circ. Reg. 9 febbraio 2004 n. 7 attestante il decesso NON dovuto a morbo infettivo diffusivo.

lizia mortuaria nazionale dei soggetti cui affidare determinati ruoli ed incarichi.

Il pronunciamento della Consulta, naturalmente è ancor oggi estensibile anche a quelle Regioni che abbiano adottato o vogliano varare una legge di organizzazione in materia sanitaria. A maggior ragione oggi, in presenza della Legge Costituzionale 3/2001 e della legge attuativa L. 5/6/2003, n. 131.

L'Emilia Romagna nell'esercizio di questa sua potestà gestionale non si limita all'individuazione del profilo professionale del vigile sanitario e del soggetto che fisicamente attenderà a questo incarico; In Emilia-Romagna per tutti i trasporti funebri ed anche per i trasporti funebri verso l'Estero (eccetto i trasporti diretti a Stati firmatari della Convenzione di Berlino) la verifica del feretro è spettanza dell'addetto al trasporto poiché egli, investito di tale potere, opera in qualità di incaricato di pubblico servizio ex paragrafo 5.4 Circ. Min. Sanità 24 giugno 1993 n. 24 e soprattutto art. 358 Codice Penale, risponde penalmente dei propri atti ed appartiene ad un'impresa autorizzata⁽¹⁴⁾ all'esercizio dell'attività funebre; il verbale sulla rispondenza del feretro alle prescrizioni dettate dall'art. 30 D.P.R. 285/90, allora, al pari del trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 3⁽¹⁵⁾ D.P.R. 285/90 è sempre un atto di natura meramente pubblica (come tutti gli espletamenti tipici della polizia mortuaria) anche se trasferito ad un soggetto esterno alla sua struttura ed all'organigramma della Regione.

L'art. 10 comma 9 della legge emiliano romagnola 29 luglio 2004 n. 19, pur parlando in modo forse erroneo di "passaporto mortuario"⁽¹⁶⁾ specifica come l'attestazione di garanzia sostituisca il certificato di cui all'art. 29 comma 1 lettera b) del D.P.R. 285/90, quindi per esclusione viene mantenuta in capo all'ASL la titolarità nello stendere il certificato ex art. 27 D.P.R. 285/90 (Trasporti verso Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino), con ogni probabilità perché, per il principio di gerarchia tra le norme giuridiche, il Diritto Internazionale prevale sempre sull'ordinamento interno ai singoli Paesi, in special modo se le norme in parola sono di rango locale o, addirittura, secondario.

Emilia Romagna, art. 11 comma 3 Legge 19/2004, l'insidia di un inutile aggravamento procedurale.

⁽¹⁴⁾ L'impresa deve soddisfare requisiti molto selettivi come disponibilità continuata di mezzi, personale adeguatamente formato e risorse tecniche.

⁽¹⁵⁾ Per i trasporti interni alla regione Emilia Romagna, in forza del comma 10 art. 10 Legge regionale n. 19/04 si disapplica l'art. 32 del D.P.R. 285/90.

⁽¹⁶⁾ In Realtà "Passaporto Mortuario" è termine proprio della Convenzione internazionale di Berlino, per gli altri trasporti internazionali si dovrebbe più giustamente (almeno sul piano lessicale) ragionare in termini di "Titolo di Viaggio".

La legge 30 marzo 2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", quale legge di principi, detta criteri generali in materia di cremazione, ma contiene anche disposizioni alle quali può riconoscersi efficacia precettiva per completezza di disciplina e pertanto immediata applicazione, anche ove non sia intervenuta apposita riforma su scala regionale.

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, con il recente parere n. 2057 del 2003, ha chiarito alcuni ambiti di efficacia della legge n. 130/2001. In particolare il Giudice Amministrativo si è pronunciato nel corso dell'iter procedimentale inerente ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dal congiunto di un defunto contro il diniego di autorizzazione, da parte di un Comune, alla conservazione delle stesse presso l'abitazione del familiare.

La disciplina dell'affidamento ai familiari dell'urna cineraria, precisa il Consiglio di Stato, risulta già applicabile in quanto è compiutamente regolata dalla lettera e) del comma 1 del citato articolo 3 della legge 130/2001, esso, infatti, enumera, quali presupposti per l'affidamento, l'obbligo di sigillare l'urna, l'apposizione dei dati anagrafici del defunto sull'urna e la collocazione sicura e stabile, poiché il luogo confinato e chiuso, quindi assimilabile ad un vano, in cui l'urna viene conservata deve garantito da ogni profanazione (e sottrazione).

Si tenga conto di questo elemento di diritto: l'articolo 343 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, Testo Unico delle leggi sanitarie, già disponeva che le urne cinerarie potessero essere collocate, sì nei cimiteri o in cappelle e templi appartenenti ad enti morali, ma anche in colombari privati tali da avere destinazione stabile ed esser tutelati contro ogni profanazione.

Inoltre, l'articolo 81 del D.P.R. 285/90, Regolamento di Polizia Mortuaria, ha dato efficacia alla disposizione citata stabilendo come la consegna dell'urna cineraria, debba risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, uno a chi prende in consegna l'urna e il terzo verbale deve esser trasmesso all'ufficiale di stato civile.

Dall'insieme delle disposizioni vigenti, si può individuare, quindi, una completa disciplina sul sistema di affidamento a privati delle urne cinerarie.

In particolare:

– le forme di espressione della volontà⁽¹⁷⁾ del defunto sono disciplinate dall'art. 79 D.P.R. 285/90;

⁽¹⁷⁾ la situazione è controversa in quanto vi è chi ritiene legalmente corretta la sola possibilità di affido familiare su espressa volontà (scritta) del *de cuius*. La situazione però deve essere regolamentata (in sede nazionale, regionale o comunale) e in quella sede si potrebbe prevedere anche l'affido senza scritto del *de cuius*, con regole ben chiare e prestabilite, che potrebbero essere le seguenti: Prevale: - il volere del *de cuius* non in contrasto con la legge (ad es. deve essere un familiare, se il *de cuius* non individua un familiare, non ha valore); - a seguire il

- l'obbligo di sigillare ⁽¹⁸⁾ l'urna e di apporre su di essa i dati anagrafici del defunto è già considerato dall'articolo 3 comma 1 lettera e) della legge 130/2001;
- le modalità di verbalizzazione della consegna sono fissate dall'articolo 81 D.P.R. 285/90;
- la garanzia da ogni atto sacrilego dei luoghi in cui le urne vengono collocate è definita dall'articolo 343 R.D. 1265/1934.

Anche in Emilia Romagna per effetto dell'art. 11 comma 3 Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19 la consegna delle ceneri, se il defunto non ha espresso la volontà di dispersione, avviene secondo la procedura dettata dall'art. 81 D.P.R. 285/90 e ribadita in dettaglio dal paragrafo 14.1 della Circ. Min. Sanità 24 giugno 1993 n. 24 ossia con la redazione in triplice copia di un verbale di cui una resta al responsabile stesso per la conservazione, una è rilasciata a colui che prende in consegna l'urna e la terza da trasmettere all'ufficio di stato civile del comune nel quale è avvenuto il decesso.

La seconda copia in questione vale come titolo di accompagnamento dell'urna e va consegnata al servizio di custodia del cimitero ove le ceneri vengono custodite.

Si nota subito una palese contraddizione, la formulazione del suddetto art. 81 D.P.R. 285/90 pare non prendere in considerazione l'ipotesi che le ceneri possano uscire dal circuito cimiteriale e sembra negare la legittimazione a collocare le ceneri, in "altro sito" oltre al cimitero, in quanto il luogo di stabile destinazione, o meglio "l'edificio", secondo una lettura molto formale della norma in parte novellata proprio dal pronunciamento del Consiglio di Stato dovrebbe comunque trovarsi all'interno del cimitero, anche quando esso dovesse sorgere su area cimiteriale in concessione ad enti morali (oggi: associazioni riconosciute). e non potrebbe essere altrimenti, se consideriamo come l'art. 340 ⁽¹⁹⁾ T.U.L.L.SS. ponga il divieto di sepoltura al di fuori dei cimiteri con una norma che ha rilevanza di ordine pubblico (cioè, inderogabile) dal momento che la sua violazione non solamente è soggetta a sanzione, ma che importa il ripristino della situazione alterata, ammettendo, del tutto eccezionalmente, la sola deroga del successivo art. 341 T.U.L.L.SS. (e, in

sua attuazione, dell'art. 105 D.P.R. 285/1990) cioè la tumulazione privilegiata, che importa la valutazione di "giustificati motivi di speciali onoranze", con la conseguenza che la sepoltura al di fuori dei cimiteri non può divenire pratica ordinaria.

C'è, però, una sentenza su cui riflettere: Consiglio di Stato, Sez. I, 24 maggio 1938 n. 515:

"La regola, stabilita dall'art. 340 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 della obbligatorietà di seppellire i cadaveri nei cimiteri, ha carattere generale ed assoluto e non si può ad essa derogare se non per esplicita disposizione di legge; pertanto, è da ripudiarsi il principio secondo il quale i resti mortali delle persone decedute da oltre un decennio possono equipararsi, per il trasporto e la conservazione, ai residui della cremazione: tale principio urterebbe anche col disposto dell'art. 343 secondo comma T.U. cit., il quale esige che la cremazione sia completa perché le ceneri possano trovare sede altrove, che nei cimiteri; se dovesse attuarsi il concetto che le ossa umane dopo dieci anni o più dal seppellimento possano essere trasportate e definitivamente sistemate fuori dei cimiteri, questi perderebbero il carattere che la legge ha voluto loro imprimere; l'art. 340 avrebbe valore limitato nel tempo, il che è escluso dalla lettera della legge".

Quindi secondo l'interpretazione più conservatrice della norma enunciata dall'art. 80 D.P.R. 285/90 le ceneri avrebbero unicamente due sistemazioni possibili, e conformi alla legge, cioè:

- l'accoglimento in apposito edificio, in sostanza una tumulazione "dedicata" in nicchia o loculo sia o meno presente un feretro ex paragrafo 13.1 Circ. Min. Sanità 24 giugno 1993 n. 24;
- la dispersione nel cinerario comune, quest'ultima ammessa ai sensi dell'art. 80 comma 6 nell'evenienza di espressa volontà del defunto per tale modalità di dispersione o di mancanza di richiesta (da parte dei familiari) di altro trattamento (che può essere unicamente quella della sepoltura in tumulo).

L'incoerenza tra l'art. 11 comma 3 della legge regionale emiliano romagnola e gli artt. 80 e 81 del D.P.R. 285/90 è patente, tra l'altro L'Emilia Romagna individua nei famigliari, nell'esecutore testamentario o nel rappresentante di un'associazione cremazionista i soggetti cui possa esser consegnata l'urna attraverso le modalità dell'art. 81 D.P.R. 285/90, quest'elencazione, però, pare non considerare l'ipotesi che sia l'impresa funebre su incarico degli aventi diritto a presentarsi presso l'impianto di cremazione per ritirare l'urna sigillata.

Spesso, infatti, è l'impresa a curare tali operazioni, evitando così ai dolenti questo tipo di dolorose incombenze. Certo dispersione ed affido delle ceneri sono pratiche funerarie molto personali che in qualche modo dovrebbero favorire una corrispondenza di amorosi sensi (mi si consenta il vezzo foscoliano) tra i con-

familiare, con precedenza del coniuge, poi degli altri parenti pari grado e se ve ne sono più d'uno la totalità; - chi è individuato dal *de cuius* può rifiutarsi per iscritto (l'urna torna quindi nella disponibilità per la sepoltura o per l'affidamento familiare); - d'accordo il coniuge e tutti i parenti di grado superiore (ad es. i figli), potrebbe essere affidatario unico anche il nipote. ⁽¹⁸⁾ Tale vincolo sussiste solo se gli esiti da completa cremazione del feretro debbono uscire dal recinto del camposanto ove sorge l'impianto di cremazione.

⁽¹⁹⁾ Il D.P.R. 24 febbraio 2004 fonda la sua motivazione con parere esattamente contrario poiché le ceneri possono uscire dal circuito cimiteriale.

giunti del *de cuius* e le ceneri dello stesso attraverso un rapporto anche piuttosto fisico e vissuto tra il corpo del defunto ridotto in polvere e la realtà quotidiana dei famigliari, con le ceneri che condividono quello stesso spazio domestico un tempo del *de cuius*.

Tuttavia i sentimenti dei dolenti non sono sindacabili e non si può negare loro il diritto di demandare a terzi il ritiro delle urne cinerarie.

C'è poi un aspetto ancor più problematico: l'art. 81 D.P.R. 285/90 prevede un passaggio obbligato nel cimitero di sistemazione definitiva delle ceneri, individuato dall'art. 26 con un'unica autorizzazione, per la consegna del secondo esemplare del verbale.

Paradossalmente se dovessimo seguire in modo pedissequo la procedura in esame, omettendo il doveroso controllo critico di razionalità ed efficienza, anche in caso di affidamento personale le ceneri provenienti dal crematorio dovrebbero prima sostare nel cimitero del comune di arrivo in quanto il cimitero è il luogo istituzionalmente deputato ad ricevere, quale presidio igienico-sanitario i cadaveri umani e le loro trasformazioni di stato come le ossa ed appunto le ceneri (con relativo verbale di cui all'art. 81), poi in un secondo tempo con un nuovo decreto di trasporto le ceneri potrebbero muovere dal cimitero alla volta dell'abitazione dove saranno custodite previa produzione alle competenti autorità dell'autorizzazione all'affido da parte del comune nel cui distretto l'urna verrà effettivamente depositata.

Si tratterebbe di un inutile aggravamento dell'iter amministrativo stigmatizzato dall'art. 1 comma 2 della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo.

Al di là di un impianto estremamente positivo della Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19 questa incongruenza, con ogni probabilità sfuggita al legislatore emiliano romagnolo, sconta l'intrinseca difficoltà nel omogeneizzare e raccordare con la normativa nazionale vigente, spesso troppo arretrata una nuova disciplina locale che data la sua limitatezza territoriale e di potestà legislativa concorrente solo in materia sanitaria non può completamente prescindere dal D.P.R. 285/90, mettendone in luce, come una cartina tornasole, tutte le debolezze ed i ritardi concettuali proprio in tema di cremazione.

La pregevole azione riformatrice in campo funerario di Emilia Romagna e Lombardia paga un'ambiguità di fondo, perché né la Legge lombarda 18 novembre 2003 n. 22 con relativo regolamento 9 novembre 2004 n. 6, né quella emiliano romagnola possono completamente emanciparsi dall'articolato del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, che, infatti, rimane in vigore per le parti non esplicitamente variate o abrogate (art. 16 comma 3 Legge Regionale Emiliano-Romagnola 29 luglio 2004 n. 19).

Questa tecnica legislativa potenzialmente può divenire causa di parecchi contenziosi e dubbi.

In ogni caso l'impasse burocratico qui descritto può esser semplicemente risolto, adottando la stessa filosofia degli artt. 13 comma 2 e 14 comma 6 del regolamento regionale lombardo, con la parte del verbale che secondo il D.P.R. 285/90 sarebbe di pertinenza del cimitero affidata, invece, come titolo di accompagnamento a chi prende in consegna le ceneri per spargerle o custodirle presso la propria abitazione.